

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 175

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FAILLA, BOLDRINI, FALETRA, NICOLETTO, PINO, BORELLINI GINA, BIGI, FOGLIAZZA, DIAZ LAURA, BRIGHENTI, SCARPA, BUFARDECI, SPECIALE, BARONTINI

*Presentata il 30 luglio 1958*

Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di pensione di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — A sei anni di distanza dal termine fissato dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, si deve constatare l'esistenza di un numero rilevante di casi relativi a vittime dirette o indirette dell'ultima guerra che hanno lasciato trascorrere il termine del 31 agosto 1952 senza presentare domanda di pensione.

Presso i competenti uffici del Ministero del tesoro ammontano ad oltre 150 mila le domande di pensione non prese in considerazione perché pervenute oltre i termini, e numerose di esse soltanto con uno o pochi giorni di ritardo.

I motivi che han determinato tali situazioni sono di natura diversa, ma, nella gran maggioranza, degni di seria considerazione.

Oltre che a complicate vicende di carattere personale e familiare, da vedersi nel quadro degli anni turbinosi del dopo-guerra, ci troviamo spesso di fronte a ritardi derivanti da insormontabili difficoltà nel procurarsi i documenti prescritti, ovvero da smarrimenti di pratiche o da errori circa gli uffici a cui le domande dovevano essere spedite, ovvero ancora da tardivo insorgere delle manifestazioni di malattie pur contratte sicuramente nel periodo bellico ed a causa della guerra: così, per esempio, alcune infermità agli

organi visivi, come confermano autorevoli attestati della scienza medica.

Vogliamo aggiungere la segnalazione dei casi-limite riguardanti le vedove dei caduti. La presentazione della domanda fuori del termine non può dar luogo al più lontano sospetto circa l'esistenza del diritto alla pensione, che alle vedove di guerra è riconosciuto tra l'altro senza le limitazioni relative alle condizioni economiche che vigono per gli altri familiari di caduti. Eppure, anche in tali casi, la pensione viene negata.

Riguardo agli stessi aventi diritto che han lasciato trascorrere il termine per ignoranza della legge, se è fuori discussione che tale ignoranza non può essere invocata davanti a chi la legge ha il compito di applicare e fare applicare, diversa può e deve essere la posizione del legislatore, cui l'ampiezza del fenomeno fornisce elemento di riflessione e di giudizio, specie quando si tratti di una numerosa, benemerita e sofferente categoria di cittadini, come quella dei mutilati di guerra e dei familiari dei caduti.

Il Parlamento vorrà, infine, considerare che in altri paesi, come la Francia, la legge non fissa alcun termine per la presentazione delle domande di pensione di guerra.

Per i motivi cui abbiamo sommariamente accennato, ripresentiamo una proposta che nella passata legislatura fu già avanzata da un gruppo di deputati ed approvata all'unanimità dalla Camera, ma purtroppo respinta dal Senato della Repubblica.

Ed esprimiamo l'augurio che i due rami del Parlamento, in questa terza legislatura, vogliano rendere giustizia ad un gruppo numeroso di cittadini che dal sacrificio subito è segnalato alla comprensione più larga degli organismi legislativi e dell'intera nazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

I termini previsti dall'articolo 118, lettere a), b) e c) della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono prorogati al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.